

## Sentenza della Corte Costituzionale 160/2021

**Materia:** Ambiente – Paesaggio.

**Parametri invocati:** articoli 9 e 117, comma secondo, lettera s), Cost.; decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata),

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto:** articoli 8, commi 4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

**Esito:** illegittimità costituzionale – infondatezza.

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è pronunciata riguardo alla legittimità delle disposizioni presenti negli articoli 8, commi 4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'articolo 14, lettera n), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. In particolare, il comma 4 del suddetto articolo 8 prevede che il procedimento autorizzatorio semplificato si debba concludere con un provvedimento, da adottarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente e da comunicare nell'immediato al richiedente. In caso di inerzia da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, si forma il silenzio assenso, come disciplinato dal comma 6 dell'articolo 8 della l.r. Sicilia 5/2019. Secondo il ricorrente, tali disposizioni eccedono dalle competenze legislative primarie in materia di "tutela del paesaggio" attribuite alla Regione Siciliana dall'articolo 14, lettera n), dello statuto speciale, in quanto si porrebbero in contrasto con le norme di grande riforma economico-sociale rappresentate dalla disciplina contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il cui articolo 11, richiamando espressamente gli articoli 146 e 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non contempla l'ipotesi di silenzio assenso - di cui all'articolo 17bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - in luogo dell'autorizzazione paesaggistica, ma, al comma 9, prevede tale istituto di semplificazione solo per il parere del

soprintendente, mantenendo ferma la necessità che l'amministrazione precedente provveda formalmente al rilascio dell'autorizzazione. Lo stesso articolo 20, comma 4, della legge 241/1990, prevede il divieto di applicazione del silenzio assenso nei rapporti verticali tra privati e pubbliche amministrazioni preposte alla tutela dei cosiddetti "interessi sensibili", tra cui quelli relativi agli atti e ai procedimenti riguardanti "il patrimonio culturale e paesaggistico". La costante giurisprudenza di questa Corte ricorda che, nonostante le Regioni ad autonomia speciale siano dotate, in base al loro statuto, di competenze esclusive, la loro libertà di azione in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., rimane sempre vincolata dal potere del legislatore statale (vedi sentenze 172/2018 e 101/2021, relative alla Regione Sicilia, e sentenza 118/2019, relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta). Il legislatore regionale, pertanto, non può introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale, poiché alle Regioni non è consentita l'adozione di una procedura diversa da quella dettata dalla normativa statale. Con la seconda disposizione impugnata, ovvero l'articolo 13 della l.r. Sicilia 5/2019, rubricato "Specificazioni e rettificazioni", il legislatore regionale ha attribuito all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana il potere di specificazione e rettifica, con proprio decreto, degli allegati della l.r. Sicilia 5/2019. A tale proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale tale attribuzione eccede dalle competenze statutarie della Regione in materia di tutela del paesaggio, contrastando con l'articolo 18 del d.p.r. 31/2017, che prevede l'attribuzione esclusiva del suddetto potere al solo Ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, la Corte ha giudicato legittimo l'esercizio, da parte della Regione, della potestà legislativa in materia di "tutela del paesaggio" mediante l'indicazione dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana quale organo chiamato a esprimere il predetto potere di specificazione e rettifica, sulla base di «esigenze tecniche ed applicative» e nel puntuale rispetto dei vincoli sostanziali recati dalla normativa statale. Per i motivi sopra esposti, la Corte ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della l.r. Sicilia 2019, limitatamente al comma 6, ritenendo, invece, infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della l.r. Sicilia 5/2019.